

Oggetto: Polizza “Rischi della Responsabilità civile Patrimoniale” n. IFLE005691 - Copertura assicurativa dei Dipendenti Tecnici e coperture assicurative del Dipendente incaricato della progettazione esecutiva e del validatore. Nota informativa.

Con riferimento alle coperture in oggetto, preme ricordare che la Polizza “Rischi della Responsabilità Civile Patrimoniale” n. IFLE005691, stipulata con AIG EUROPE S.A., prevede una specifica sezione dedicata alla categoria dei c.d. “dipendenti tecnici”.

Tale sezione, in aggiunta alla copertura assicurativa dei danni patrimoniali conseguenti ad atti od omissioni nello svolgimento dei compiti d’ufficio, prevede l’estensione della copertura assicurativa anche alla **responsabilità di natura professionale**, ossia la responsabilità civile e professionale derivante all’Assicurato, sia per perdite patrimoniali che per danni materiali, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, commessi nell’esercizio delle sue funzioni e/o prestazioni professionali in qualità di dipendente tecnico. Pertanto, il dipendente tecnico è assicurato per i pubblici servizi istituzionalmente ad esso competenti, ferma l’esclusione della responsabilità amministrativo contabile (ossia la c.d. colpa grave, a copertura della quale occorre attivare, con costo a proprio carico, la Polizza RC Colpa Grave - Danno erariale).

La Polizza, data la sottoscrizione antecedente all’entrata in vigore del Codice D.lgs 36/2023, riporta i riferimenti alla vecchia normativa ma, come definito nel testo, resta aggiornata alle norme vigenti. È assicurata dunque la RC professionale dei dipendenti tecnici per i danni materiali cagionati a terzi.

Tra le attività professionali assicurate, sono comprese:

- le Attività di “Progettista” – “Direttore dei lavori” – “Collaudatore” – “Responsabile di procedimento” – “verifica e validazione dei progetti come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii” - “Responsabile del Procedimento (RUP)” e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n. 109/94, D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.Lgs. n. 81/2008 (ex D.Lgs n. 626/1994 e n. 494/1996), e successive modificazioni e/o integrazioni e/o nuove leggi sostitutive.
- In relazione alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (ex D.Lgs n. 626/1994 e n. 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni, sono comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (ex D.Lgs n. 626/1994) e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n.81/2008 (ex D.Lgs n. 494/96) e successive modifiche e/o integrazioni.

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI E DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LIMITATAMENTE AL RISCHIO DERIVANTE DA MAGGIORI COSTI PER VARIANTI CONSEGUENTI AD ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Per quanto concerne i progettisti ed i verificatori interni, la Polizza di RC Patrimoniale di Ateneo prevede la facoltà di sottoscrizione di appositi certificati:

- conformemente al D.M. 193/2022 in merito ai maggiori costi derivanti alla stazione appaltante in caso di errore professionale del tecnico progettista interno (costi non coperti dalla Polizza RC patrimoniale di Ateneo);
- conformemente al D.lgs 36/2023 in merito alla RC professionale dei verificatori interni. Tale ultima facoltà adempie alla copertura negli esatti termini di massimale imposti dal Codice dei contratti.

Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa qui richiamata, resta inteso che entrambe le figure qui citate trovano copertura per i danni derivanti a terzi da RC professionale nell'ambito della Polizza di RC Patrimoniale, come già sopra indicato.

Al fine di richiedere l'attivazione dei certificati progettisti e verificatori per il tramite del broker di Ateneo, AON S.p.a., è necessario procedere alla compilazione delle relative schede tecniche, con premio interamente a carico dell'Università.

Si precisa che i certificati progettisti e verificatori verranno adeguati alla deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2025/QMIG con conseguente eliminazione dell'esclusione, attualmente prevista in Polizza, relativa al cosiddetto danno erariale. Si rende noto, infatti, che la deliberazione richiamata ha previsto la copertura del danno erariale a carico dell'Amministrazione unicamente per quanto attiene i lavori per i quali viene attivato il relativo certificato, derogando di fatto alla L.244/2007 (legge di bilancio 2008, che stabilisce la nullità dei contratti di assicurazione stipulati dalle P.A. per coprire il danno erariale ed il totale carico economico della copertura unicamente sul dipendente).

Il contratto di assicurazione, la presente nota, il riepilogo informativo, le schede tecniche per l'attivazione delle predette coperture assicurative e le indicazioni per la loro compilazione sono reperibili al link <https://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce "Polizza Rischi della responsabilità civile patrimoniale".

Cordiali saluti.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE E
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
IL DIRIGENTE
(f.to Dott.ssa Gabriella Brancolini)